



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Reg. delib. n. 1490

Prot. n.

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

OGGETTO:

Indicazioni organizzative sulla funzione di vigilanza relativamente all'accertamento del rispetto delle norme circa la prevenzione degli infortuni sul lavoro nell'ambito degli impianti a fune adibiti al trasporto in servizio pubblico.

Il giorno **02 Ottobre 2020** ad ore **10:20** nella sala delle Sedute
in seguito a convocazione disposta con avviso agli assessori, si è riunita

LA GIUNTA PROVINCIALE

sotto la presidenza del

PRESIDENTE

MAURIZIO FUGATTI

Presenti:

VICEPRESIDENTE
ASSESSORE

MARIO TONINA
MIRKO BISESTI
ROBERTO FAILONI
MATTIA GOTTARDI
STEFANIA SEGNANA
GIULIA ZANOTELLI

Assenti:

ASSESSORE

ACHILLE SPINELLI

Assiste:

IL DIRIGENTE

LUCA COMPER

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta

Con propria deliberazione n. 15312, dd. 23 dicembre 1987, la Giunta provinciale aveva provveduto a risolvere un conflitto di competenze, sollevato, a sensi dell'articolo 21 della legge provinciale 29 aprile 1983, n. 12, dall'allora Servizio di prevenzione, struttura della Provincia Autonoma di Trento che nel 1987 aveva specifiche competenze in materia di sicurezza sul lavoro, contro il Servizio Impianti a fune della Provincia.

Tale deliberazione dava atto che quest'ultimo Servizio doveva occuparsi della vigilanza sugli impianti durante l'attività di esercizio, intendendosi per tale la sola fase di trasporto del pubblico, mentre durante la fase di costruzione, demolizione, riparazione e manutenzione, la competenza in materia spettava al Servizio di Prevenzione della Provincia Autonoma di Trento.

In tale modo venivano disciplinati i compiti e le attribuzioni di controllo in capo al Servizio Impianti a fune, dando specificazione che allo stesso competevano attività di vigilanza in ambito di sicurezza sul posto di lavoro solamente durante le fasi di esercizio dell'impianto.

Le specifiche disposizioni in materia di sicurezza sul posto di lavoro nell'esercizio dei servizi pubblici di trasporto con impianti a fune, approvate con decreto ministeriale di data 4 gennaio 1972, n. 94, tuttora operanti, dispongono che la vigilanza e le contravvenzioni siano di competenza dei funzionari previsti dall'articolo 88 del regolamento per l'esecuzione della legge 80/1898 (Regio decreto 411/1898).

Successivamente con la circolare del Ministero dei trasporti n. 1/93 del 4 gennaio 1993, relativamente a tale regime di controlli, veniva ribadito quanto previsto nella deliberazione della Giunta provinciale n. 15312, di data 23 dicembre 1987, stabilendo che nella materia in oggetto veniva a configurarsi un doppio regime di controlli per la prevenzione degli infortuni, a seconda dell'apertura o della chiusura al pubblico esercizio dell'impianto funiviario.

Con l'entrata in vigore del decreto legislativo 502/1992, le competenze in materia di controlli sulla sicurezza sul posto di lavoro sono stati devoluti, in ambito nazionale, alle nuove aziende sanitarie. Tale schema, adottato anche dalla Provincia autonoma di Trento, da ultimo con la legge provinciale numero 16, di data 23 luglio 2010, ha assegnato, come specificato dall'articolo 32 della suddetta norma, alle aziende sanitarie ed in particolare al Dipartimento di Prevenzione, le attività di sorveglianza, protezione e tutela della salute e della sicurezza sul posto di lavoro.

In base a tale norma e sulla scorta di quanto previsto in attuazione dell'articolo 13 del decreto legislativo di data 19 aprile 2008, n. 81, la vigilanza sull'applicazione della legislazione in materia di salute e di sicurezza sul luogo di lavoro è svolta dall'azienda sanitaria locale competente per territorio e, per quanto di specifica competenza, dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonché dalle altre amministrazioni statali deputate.

In provincia di Trento il Servizio Impianti a fune e piste da sci svolge i compiti assegnati dalla declaratoria approvata dalla giunta provinciale, da ultimo con deliberazione numero 257, di data 21 febbraio 2020.

La suddetta deliberazione dispone che il Servizio "provveda alla trattazione degli affari concernenti la regolamentazione tecnica, anche mediante l'espletamento delle funzioni in materia di sicurezza per le linee di trasporto funiviario", inoltre "cura gli aspetti tecnici e amministrativi... nonché l'accertamento delle infrazioni alle norme relative alla polizia dei trasporti in servizio pubblico per quanto attiene gli impianti medesimi".

I compiti spettanti all'attuale Servizio Impianti a fune e piste da sci, esulano dall'attività di vigilanza in materia di sicurezza sul posto di lavoro, considerando che la vigilanza tecnica prevista

agli articoli 28 e 52 della legge provinciale 21 aprile 1987, n. 7, concerne il controllo degli impianti a fune e delle piste, unicamente in relazione alle disposizioni normative in materia di trasporto funiviario e dell'esercizio delle piste da sci.

Ciò premesso, in considerazione della complessità e della specificità che la normativa antinfortunistica attualmente presenta nel nostro ordinamento e tenuto conto dell'assetto organizzativo attuale e prospettico della struttura provinciale competente in materia di impianti a fune, con la presente deliberazione si propone che la funzione di vigilanza relativa all'accertamento del rispetto delle norme relative alla prevenzione degli infortuni sul lavoro a tutela dei lavoratori, nei limiti degli artt. 2, 3 e 13 del D.Lgs. 81/08, nello specifico ambito degli impianti a fune di trasporto pubblico, nella fase di esercizio e di fuori esercizio, sia affidata all'Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari.

Parimenti, in considerazione dello storico delle competenze, della complessità degli impianti di trasporto funiviario e della specificità della normativa che li regola, il Servizio Impianti a fune e piste da sci garantirà all'Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari, qualora lo necessiti, il necessario supporto tecnico durante lo svolgimento delle menzionate attività di vigilanza.

Tutto ciò premesso,

la Giunta provinciale

- udito il relatore;
- visto il regolamento di esecuzione della medesima, di cui al D.P.G.P. 9 giugno 1995, n. 8-22/Leg.;
- visto il regolamento di esecuzione di cui al D.P.G.P. 22 settembre 1987, n. 11-51/Legisl.
- vista la legge provinciale 23 luglio 2010, n. 16;
- vista la legge provinciale 21 aprile 1987, n. 7;
- visto il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 ed in particolare gli articoli 10 e 13;
- vista la propria precedente deliberazione n. 15312, di data 23 dicembre 1987;

a voti unanimi espressi nelle forme di legge;

d e l i b e r a

- 1) di disporre, per le motivazioni espresse in premessa, che la funzione di vigilanza relativa all'accertamento del rispetto delle norme relative alla prevenzione degli infortuni sul lavoro a tutela dei lavoratori, nei limiti degli artt. 2, 3 e 13 del D.Lgs 81/08, nello specifico ambito degli impianti a fune adibiti al trasporto in servizio pubblico, sia nella nella fase di esercizio che di fuori esercizio, sia affidata all'Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari;
- 2) di disporre, per le motivazioni espresse in premessa, che nell'ambito delle specifiche competenze il Servizio Impianti a fune e piste da sci garantisce all'Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari supporto tecnico per lo svolgimento delle attività di vigilanza sull'applicazione della legislazione in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
- 3) di stabilire che il passaggio di competenza, come esplicitato in premessa, avvenga con decorrenza dal 1 dicembre 2020;
- 4) di abrogare in considerazione di quanto previsto al punto 1. la propria precedente deliberazione n. 15312, di data 23 dicembre 1987;
- 5) di dare atto che il presente provvedimento non comporta aumenti o diminuzioni di spese o di entrate.

Adunanza chiusa ad ore 13:05

Verbale letto, approvato e sottoscritto.

Non sono presenti allegati parte integrante

IL PRESIDENTE
Maurizio Fugatti

IL DIRIGENTE
Luca Comper